PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 29

Il Governo, all'infuori delle norme ordinarie fissate dal R. decreto 10 giugno 1817, dalla legge 4 luglio 1897, n. 276, e regolamento relativo della stessa data n. 277, e della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sulla perequazione fondiaria e regolamento relativo 26 gennaio 1905, n. 65, provvedera' d'ufficio ed a spese dello Stato a quanto occorre per la esecuzione del precedente articolo, nel termine non maggiore di tre mesi dalla data della presente legge.

Gli sgravi e le riduzioni concesse, sia per la imposta fabbricati, sia per l'imposta terreni verranno portati a notizia degli interessati merce' notificazioni individuali e pubblicazione all'albo pretorio comunale di un elenco, contenente, per ciascun comune, il nome dei contribuenti e lo ammontare degli sgravi loro concessi.

Contro l'operato dell'Amministrazione catastale competeranno i reclami a norma di legge.

Dalla data di pubblicazione del suddetto elenco cessera' di aver luogo nel comune la sospensione di cui al secondo comma dell'art. 24.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	I — Sgravi tributari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-29/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it